

Bruxelles, 19 luglio 2018
(OR. en)

11276/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0288 (NLE)**

**FISC 314
ECOFIN 750**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	18 luglio 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 539 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1013/UE che autorizza l'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 <i>bis</i> della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 539 final.

All.: COM(2018) 539 final



Bruxelles, 18.7.2018
COM(2018) 539 final

2018/0288 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1013/UE che autorizza l’Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"¹), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 23 marzo 2018 l'Austria ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE, al fine di escludere dal diritto a detrazione l'IVA di cui sono gravati i beni e servizi che siano utilizzati in percentuale superiore al 90% dal soggetto passivo per il proprio uso privato o per l'uso del suo personale o, più in generale, per fini non professionali o attività non economiche. Con lettera protocollata dalla Commissione il 4 aprile 2018 l'Austria ha trasmesso una relazione sull'applicazione della misura comprendente un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell'IVA, come previsto all'articolo 2 della decisione di esecuzione 2009/1013/UE², modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/2428 del Consiglio³.

In conformità all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE la Commissione, con lettere dell'11 aprile 2018, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Austria. Con lettera del 12 aprile 2018 la Commissione ha comunicato all'Austria di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

Contesto generale

A norma dell'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA addebitata sugli acquisti effettuati e sui servizi ricevuti ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. A norma dell'articolo 168 *bis*, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, la detrazione dell'IVA sulle spese relative a un bene immobile facente parte del patrimonio dell'impresa di un soggetto passivo e da questo destinato all'attività dell'impresa e a fini non professionali è ammissibile soltanto limitatamente alla parte di uso del bene ai fini delle attività dell'impresa del soggetto passivo. A norma dell'articolo 168 *bis*, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri possono applicare tale norma anche con riguardo alle spese relative ad altri beni facenti parte del patrimonio dell'impresa secondo quanto da essi specificato.

La misura richiesta dall'Austria si scosta tuttavia da detti principi, perché esclude interamente dal diritto a detrazione l'IVA di cui sono gravati i beni e i servizi utilizzati da un soggetto passivo in percentuale superiore al 90% per esigenze private o per fini non professionali, ivi incluse attività non economiche.

All'Austria la misura di deroga era stata concessa inizialmente fino al 31 dicembre 2009 con decisione 2004/866/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004⁴ e riconcessa successivamente fino al 31 dicembre 2012 con decisione di esecuzione 2009/1013/UE del Consiglio del 22 dicembre 2009⁵, fino al 31 dicembre 2015 con decisione di esecuzione 2012/705/UE del

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² GU L 348 del 29.12.2009, pag. 21.

³ GU L 334 del 22.12.2015, pag. 12.

⁴ GU L 371 del 18.12.2004, pag. 47.

⁵ GU L 348 del 29.12.2009, pag. 21.

Consiglio del 13 novembre 2012⁶ e fino al 31 dicembre 2018 con decisione di esecuzione (UE) 2015/2428 del Consiglio del 10 dicembre 2015⁷.

Nella sua richiesta l'Austria ha informato la Commissione di aver applicato la misura speciale con successo fino ad oggi e ha spiegato che la misura è di grande utilità in termini di semplificazione della riscossione dell'IVA e prevenzione dell'evasione ed elusione fiscali nonché per migliorare l'equità in materia fiscale; essa ha quindi permesso di aumentare la conformità fiscale. La soppressione della deroga comporterebbe un ingiustificato vantaggio di cassa per il soggetto passivo che usa un bene o servizio solo marginalmente a fini professionali e che è autorizzato a detrarre l'IVA pagata per tale uso professionale minore rispetto ad un soggetto passivo che utilizzi il bene o servizio a fini unicamente professionali. Una successiva variazione minima del rapporto tra uso privato e uso professionale di un bene o servizio solo marginalmente utilizzato a fini professionali comporterebbe una rettifica dell'IVA detratta. Tale lieve rettifica sarebbe sproporzionata dal punto di vista sia del contribuente sia dell'amministrazione fiscale.

In genere le deroghe sono concesse per un periodo limitato in modo che si possa valutare se la misura speciale sia idonea ed efficace. A tale riguardo, dalle informazioni fornite dall'Austria risulta alla Commissione che la suddivisione percentuale 90% - 10% tra fini professionali e non professionali resta una base valida per individuare le operazioni in cui l'utilizzazione a fini professionali può essere considerata trascurabile.

La misura speciale in questione agevola quindi sia le amministrazioni fiscali sia le imprese, perché elimina la necessità di verificare l'utilizzazione successiva dei beni e dei servizi cui è stata applicata l'esclusione dalla detrazione al momento dell'acquisto, in particolare per quanto riguarda l'eventuale imposizione dell'uso privato a norma dell'articolo 16 o 26 della direttiva 2006/112/CE oppure le rettifiche della detrazione previste dagli articoli 184 – 192 della medesima. Una proroga della misura di deroga è pertanto appropriata.

Tuttavia, qualsiasi proroga dovrebbe avere durata limitata in modo da valutare se le condizioni sulle quali si basa la deroga siano ancora valide. Si propone quindi di prorogare la deroga sino alla fine del 2021 e, qualora sia prospettata un'ulteriore proroga oltre tale data, di chiedere all'Austria di presentare entro il 31 marzo 2021, contestualmente alla domanda di proroga, una relazione comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale tra usi professionali e non professionali su cui si basa l'esclusione dalla detrazione.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

L'articolo 176 della direttiva 2006/112/CE prevede che il Consiglio stabilisca le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. Fino a quel momento gli Stati membri sono autorizzati a mantenere tutte le esclusioni in vigore al 1° gennaio 1979. Vige pertanto una serie di clausole sospensive che limitano il diritto a detrazione dei soggetti passivi.

Nonostante le iniziative precedenti intese a stabilire norme sulle categorie di spesa che possono essere soggette a una limitazione del diritto a detrazione⁸, tale deroga è opportuna in attesa di un'armonizzazione di tali norme a livello dell'UE.

⁶ GU L 319 del 16.11.2012, pag. 8.

⁷ GU L 334 del 22.12.2015, pag. 12.

⁸ COM(2004) 728 def. - Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (GU C 24 del 29.1.2005, pag. 10), ritirata il 21 maggio 2014 (GU C 153 del 21.5.2014, pag. 3).

2. RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione dei portatori di interessi

Non pertinente.

Assunzione e uso di perizie

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La proposta è volta a semplificare la procedura di riscossione dell'IVA e ha pertanto un impatto potenzialmente positivo per le imprese e le amministrazioni. La soluzione è stata individuata dall'Austria come misura adeguata ed è comparabile ad altre deroghe precedentemente o attualmente in vigore.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi della misura proposta

Il fine della proposta è autorizzare l'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE al fine di escludere completamente dal diritto a detrazione l'IVA di cui sono gravati i beni e servizi che siano utilizzati in percentuale superiore al 90% dal soggetto passivo per il proprio uso privato o per l'uso del suo personale o, più in generale, per fini non professionali o attività non economiche.

In caso di domanda di proroga, l'Austria deve contestualmente riesaminare e illustrare in una relazione la suddivisione percentuale e la necessità della misura di deroga.

Base giuridica

Articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

Principio di sussidiarietà

Considerando la disposizione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per la ragione seguente.

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa ad uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto dell'ambito di applicazione circoscritto della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito. Essa permetterà di ridurre gli oneri amministrativi e aumenterà solo lievemente l'onere fiscale per i soggetti passivi che utilizzano beni o servizi fino al 10% a fini professionali.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni di seguito indicate.

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di

esecuzione del Consiglio è l'unico strumento idoneo, poiché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

5. ALTRI ELEMENTI

La proposta è limitata nel tempo e comprende una clausola di riesame.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1013/UE che autorizza l’Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) All’Austria è stata concessa una misura di deroga con la decisione di esecuzione 2009/1013/UE del Consiglio². L’applicazione della misura di deroga è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2015 con la decisione di esecuzione 2012/705/UE del Consiglio³ e fino al 31 dicembre 2018 con la decisione di esecuzione (UE) 2015/2428 del Consiglio⁴.
- (2) La misura speciale deroga agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE, che disciplinano il diritto del soggetto passivo di detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sui beni e i servizi cedutigli o prestatigli ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. La misura di deroga è volta ad escludere dal diritto a detrazione l’IVA di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati dal soggetto passivo in percentuale superiore al 90% per esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o, genericamente, per fini non professionali o attività non economiche.
- (3) La misura speciale è intesa a semplificare la procedura di imposizione e di riscossione dell’IVA. Essa influisce in modo trascurabile sull’importo dell’imposta dovuta allo stadio del consumo finale.

¹ GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

² Decisione di esecuzione del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che autorizza la Repubblica d’Austria a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 348 del 29.12.2009, p. 21).

³ Decisione di esecuzione 2012/705/UE del Consiglio, del 13 novembre 2012, recante modifica della decisione 2009/791/CE e della decisione di esecuzione 2009/1013/UE che autorizzano, rispettivamente, la Germania e l’Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 319 del 16.11.2012, pag. 8).

⁴ Decisione di esecuzione (UE) 2015/2428 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, recante modifica della decisione 2009/791/CE e della decisione di esecuzione 2009/1013/UE, che autorizzano, rispettivamente, la Germania e l’Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 334 del 22.12.2015, pag. 12).

- (4) Con lettera protocollata dalla Commissione il 23 marzo 2018 l'Austria ha chiesto di essere autorizzata a continuare ad applicare tale misura speciale.
- (5) Con lettera protocollata dalla Commissione il 4 aprile 2018 l'Austria ha trasmesso una relazione sull'applicazione della misura speciale comprendente un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell'IVA, come previsto all'articolo 2 della decisione di esecuzione 2009/1013/UE.
- (6) Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettere dell'11 aprile 2018, della richiesta presentata dall'Austria. Con lettera del 12 aprile 2018 la Commissione ha comunicato all'Austria che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (7) Stando alle informazioni comunicate dall'Austria, gli elementi di diritto e di fatto che giustificavano l'attuale applicazione della misura speciale in questione non sono cambiati, ma permangono. È opportuno pertanto autorizzare l'Austria a continuare ad applicare la misura speciale per un ulteriore periodo, la cui durata è però limitata al 31 dicembre 2021, al fine di consentire una valutazione della necessità e dell'efficacia della misura di deroga e un riesame della suddivisione percentuale tra usi professionali e non professionali sulla quale si basa.
- (8) Qualora considerasse necessaria un'ulteriore proroga oltre il 2021, l'Austria dovrebbe presentare alla Commissione, contestualmente alla domanda di proroga, una relazione sull'applicazione della misura, comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale, entro il 31 marzo 2021, in modo da lasciare tempo sufficiente alla Commissione per esaminare la domanda.
- (9) La deroga avrà un'incidenza soltanto trascurabile sull'importo totale dell'imposta riscossa allo stadio del consumo finale e non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'imposta sul valore aggiunto.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2009/1013/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli articoli 1 e 2 della decisione di esecuzione 2009/1013/UE sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 1

In deroga agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE, l’Austria è autorizzata ad escludere totalmente dal diritto a detrazione l’imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90% per esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali o attività non economiche.

Articolo 2

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2021.

L’eventuale domanda di proroga della misura di deroga prevista dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2021.

Detta domanda è accompagnata da una relazione sull’applicazione della presente misura, comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell’IVA in base alla presente decisione.”.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2019.

Articolo 3

La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*